



COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO

PROVINCIA DI SONDRIO

Via Marconi n.8, 23023 Chiesa in Valmalenco (So) – Tel. 0342-45.11.14 – Fax 0342-45.14.02

ORDINANZA N. 45

Chiesa in Valmalenco, 20 dicembre 2018

Prot. N. 5755

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

ACCERTATA la notevole affluenza turistica su tutto il territorio del Comune di Chiesa in Valmalenco nel periodo delle festività natalizie;

CONSTATATO che in via Roma e via Milano si registra un forte aumento del transito pedonale e veicolare, come riscontrato negli anni precedenti;

RITENUTO pertanto opportuno salvaguardare l'incolumità dei pedoni;

PER MOTIVI derivanti dall'inquinamento dei gas di scarico dei veicoli e di salvaguardia della salute pubblica e pubblico interesse;

SENTITO a tal proposito il parere positivo espresso dall'Amministrazione Comunale;

VISTO gli artt. 6 e 7 del vigente Codice della Strada;

VISTO l'art. 50 comma 10 e l'art.107 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000;

ORDINA

l'istituzione di **Zona Traffico Limitato (ZTL)** con divieto di sosta, in Via Milano ed in Via Roma, dall'intersezione con Via Bernina/Via Br. Sassari (Largo Rovinaio) sino all'intersezione con Via Squadrani (Piazza SS. Giacomo e Filippo), da **giovedì 27 dicembre 2018 fino a sabato 5 gennaio 2019** durante i sotto indicati orari:

- dalle ore **10.00 alle 12.00;**
- dalle ore **16.30 alle 19.00.**

In deroga alla presente ordinanza potranno circolare i veicoli come disposto dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 23 giugno 2008 (autorizzati mediante contrassegno).

E' consentita la sosta negli stalli del parcheggio a pagamento di Via Roma 114 (scuole elementari) fatto salvo il divieto al transito negli orari di ZTL.

Potranno sostare nel parcheggio Condominio "Lago Blu" (piazzetta rialzata) esclusivamente titolari di attività economica delle aree adiacenti.

L'Ufficio lavori pubblici e manutenzione del territorio provvederà all'apposizione di apposita segnaletica verticale. La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante la relativa segnaletica stradale.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'art. 12 del Codice della Strada.

Avverso al presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ovvero, in alternativa, entro 120 giorni Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale

Comm. Agg. **Iliziano Rama**

COMUNE ADERENTE ALL'UNIONE DEI
COMUNI LOMBARDA DELLA VALMALENCO

**VAL
MALENCO**